

*Prof. Avv. Mario Campobasso  
Ordinario di Diritto Commerciale  
nella Dipartimento di Giurisprudenza  
della Seconda Università degli Studi di Napoli*

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**Sezione Fallimentare**

**Concordato Preventivo Eldo Italia S.p.A. - n. 4/2011.**

**G.D.: dott. Gian Piero Scoppa**

C.P. ELDO

69/2012

**PARERE SULLA ISTANZA DI APPROVAZIONE DI AUTORIZZAZIONE  
ALLA RICHIESTA DI PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE  
GUADAGNI STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 3, 2° COMMA,  
LEGGE 223/1991**

Il sottoscritto Prof. Avv. Mario Campobasso, Commissario giudiziale del concordato preventivo Eldo Italia S.p.A. (di seguito anche solo Eldo), vista:

- l'istanza del Liquidatore, dott. Pennarola, del 18-10-2012 con la quale si chiede parere in ordine alla richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione della richiesta di proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 3, 2° comma, Legge 223/1991 (all. n. 1), con allegata nota della Eldo in pari data (all. n. 2);
- la relazione del liquidatore sullo stato delle cessioni dei Punti Vendita e sui riflessi sull'occupazione aziendale del 19-10-2012 (all. n. 3);
- l'integrazione alla soprastante richiesta del Liquidatore del 2-11-2012 (all. n. 4), fatta pervenire unitamente alla una nuova istanza della Eldo con stessa data (all. n. 5) e ad una nuova relazione del Liquidatore sullo stato delle cessioni dei Punti Vendita e sui riflessi sull'occupazione aziendale (all. n. 6).

*Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società Eldo Italia S.p.A.  
segreteria del concordato Via G. Sanfelice 33 80134 Napoli  
Tel. 081 551 34 90 Fax 081 551 63 89*

*Prof. Avv. Mario Campobasso  
Ordinario di Diritto Commerciale  
nella Dipartimento di Giurisprudenza  
della Seconda Università degli Studi di Napoli*

## ESPONE

1. L'istanza in oggetto riguarda la richiesta di proroga della CIGS ai sensi dell'art. 3, 2° comma, legge 223/1991. Essa fa dunque seguito ad un periodo di trattamento di integrazione salariale già concesso dal Ministero del Lavoro in base al primo comma della medesima disposizione, fino ad un massimo di n. 649 dipendenti Eldo (pari all'83% del totale della forza lavoro all'epoca impiegata dalla società), ed ormai in scadenza. La Eldo chiede la proroga del trattamento di CIGS fino ad un massimo di n. 435 dipendenti: ciò consentirebbe di mantenere la medesima proporzione di CIGS autorizzata rispetto al numero totale di dipendenti, considerato che per effetto delle cessioni di rami d'azienda già effettuate in esecuzione del concordato l'organico si è sensibilmente ridotto. Il Liquidatore chiede dunque autorizzazione a presentare la relativa richiesta al Ministero del lavoro per il numero di lavoratori sopra indicato. In subordine, rappresentato che per almeno 73 lavoratori attualmente in CIGS le prospettive di salvaguardia occupazionale appaiono più problematiche, il dott. Pennarola chiede che il G.D. autorizzi la richiesta di proroga CIGS fino ad un massimo di 362 dipendenti.

2. Il sottoscritto Commissario ha inoltrato la richiesta del dott. Pennarola al consulente della procedura nominato per le questioni di lavoro, dott. Antonello Genni, il quale ha fatto pervenire in data 3-11-2012 il parere allegato (All. 7). In sintesi, e rinviando al parere del consulente per maggiori dettagli, il dott. Genni rileva in via preliminare che la richiesta proroga CIGS è tuttora disciplinata dall'art. 3 legge 223/1991, dato che l'abrogazione della norma disposta dalla legge 28-6-2012, n. 92 opererà solo nel 2016. E inoltre che il Ministero del Lavoro, con nota interpretativa del 26/5/2010, ha ritenuto di poter ricomprendere tutte le ipotesi di concordato tra quelle potenzialmente destinatarie del trattamento di CIGS, così ampliando la lettera della norma formalmente riferita solo al «concordato preventivo consistente nella cessione

*Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società Eldo Italia S.p.A.  
segreteria del concordato Via G. Sanfelice 33 80134 Napoli  
Tel. 081 551 34 90 Fax 081 551 63 89*

*Prof. Avv. Mario Campobasso*  
*Ordinario di Diritto Commerciale*  
*nella Dipartimento di Giurisprudenza*  
*della Seconda Università degli Studi di Napoli*

dei beni».

Il consulente riferisce poi che, mentre per il *primo* periodo di CIGS ai sensi dell'art. 3, 1° comma, legge 223/1991, si è affermata una prassi tendente a ritenere sostanzialmente automatica la concessione del beneficio, per la *proroga* di ulteriori sei mesi, in base al secondo comma, è richiesta per legge la sussistenza di «fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione»; però né la legge, né la prassi fissano elementi oggettivi con cui confrontare tale previsione. Ciò almeno finquando non saranno emanati i decreti attuativi delle modifiche introdotte dal d.l. 22-6-2012, n. 83, che appunto demandano al Ministero del lavoro l'indicazione di parametri di riferimento.

Il dott. Genni reputa tuttavia che dalle notizie desumibili dalla relazione di consulenza tecnica redatta a suo tempo dal prof. Tizzano, nonché dalle note e relazioni a firma della Eldo e del Liquidatore dott. Pennarola, parrebbero sussistere condizioni tali da considerare non mera ipotesi il futuro reimpiego di parte dei lavoratori attualmente sospesi. Le conclusioni del consulente sono pertanto le seguenti: «Tale rappresentazione dei fatti, direi può considerarsi conforme al criterio delle "fondate prospettive ..." indicato dalla legge (e, ancor di più, ai parametri interpretativi dell'organismo deputato a valutarli) e quindi potenzialmente idonea alla proposizione della domanda del trattamento di integrazione salariale per ulteriori sei mesi».

In relazione al parere sopra riferito, ho chiesto un chiarimento al dott. Genni: e precisamente se sia possibile chiedere la proroga della CIGS per *tutti* i dipendenti sospesi anche qualora sussistono fondate prospettive di reimpiego solo per *una parte* di essi. Il consulente ha quindi fatto pervenire il 5-11-2012 una nota integrativa al suo parere (all. 8), in cui si precisa che l'art. 3, 2° comma, legge 223/1991 individua come presupposto della proroga la sussistenza di fondate prospettive di salvaguardia dei livelli di occupazione «anche parziale». Per tale ragione è possibile prorogare il trattamento di integrazione salariale per un numero di lavoratori superiore a quello che

*Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società Eldo Italia S.p.A.*  
*segreteria del concordato Via G. Sanfelice 33 80134 Napoli*  
*Tel. 081 551 34 90 Fax 081 551 63 89*

*Prof. Avv. Mario Campobasso  
Ordinario di Diritto Commerciale  
nella Dipartimento di Giurisprudenza  
della Seconda Università degli Studi di Napoli*

presumibilmente potranno essere in seguito reimpiegati, purché sia ragionevolmente probabile che almeno una parte, anche ridotta, degli attuali dipendenti sospesi sia rioccupato al termine della proroga. E ciò anche al fine di non dover anticipare, sulla base di giudizi meramente prognostici, la decisione di quali e quanti dipendenti collocare in mobilità, così privando l'impresa di forze e competenze che a posteriori potrebbero rivelarsi utili. Solo laddove il Liquidatore dovesse avere già da ora assoluta certezza del numero e dei profili professionali dei lavoratori definitivamente ed irrimediabilmente in esubero sarebbe preferibile l'avvio di una procedura di mobilità, peraltro non incompatibile con la richiesta di proroga della CIGS per i restanti. E ciò anche perché (come precisa il consulente nel messaggio che accompagna l'invio delle ultime integrazioni, all. n. 9) «In assenza di idee precise si rischierebbe di andare incontro a sgradevolissimi contenziosi coi lavoratori, con conseguenze assai peggiori di quelle che si vogliono evitare».

3. Dalla relazione del Liquidatore emerge come, allo stato, il numero di lavoratori effettivamente posti in CIGS da Eldo è inferiore al massimo autorizzato, e si è ulteriormente ridotto a seguito delle cessioni dei rami d'azienda effettuati dagli organi della procedura, che hanno comportato il trasferimento di una parte degli occupati alle dipendenze del cessionario. Attualmente risultano in CIGS 276 dipendenti, di cui: 145 relativi ai PDV ceduti alla massa dei creditori e non ancora alienati; 108 occupati presso i PdV in prosecuzione; 23 della sede centrale amministrativa.

Come noto, la Eldo ha presentato, unitamente alla proposta di concordato, un piano industriale che prevede il ritorno in utile a seguito dell'attuazione delle misure di ristrutturazione programmate. Il piano è stato giudicato dal consulente della procedura, dott. Tizzano, ragionevole, ancorché alquanto ottimistico in relazione ai tempi di conseguimento degli obiettivi. La nota integrativa fatta pervenire dalla Eldo il 2-11-2012 appare in linea con le indicazioni del consulente della procedura: il dati sul fatturato/mese mostrano

*Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società Eldo Italia S.p.A.  
segreteria del concordato Via G. Sanfelice 33 80134 Napoli  
Tel. 081 551 34 90 Fax 081 551 63 89*

*Prof. Avv. Mario Campobasso*  
*Ordinario di Diritto Commerciale*  
*nella Dipartimento di Giurisprudenza*  
*della Seconda Università degli Studi di Napoli*

una situazione ancora negativa, rispetto ai risultati dell'anno precedente, ma in recupero. Considerata l'imminenza di un periodo propizio alle vendite con le feste natalizie, non è irrealistico pensare che Eldo possa reimpiegare presso i PdV in prosecuzione una parte della forza lavoro sospesa, fermo restando che l'effettiva realizzazione di tali auspicabili prospettive dipende in misura sostanziale anche dall'andamento generale del mercato di riferimento, allo stato molto debole.

Qualora si riuscisse a realizzare gli obiettivi del piano industriale, le nuove procedure operative adottate da Eldo potrebbero poi consentire il riassorbimento presso i PdV di una parte della forza lavoro in esubero presso la sede centrale: una delle misure di riorganizzazione previste è, infatti, la riduzione delle scorte di magazzino a favore di un sistema di distribuzione c.d. "just in time", che prevede forniture più limitate e frequenti ai punti vendita, o addirittura la consegna diretta dal produttore all'acquirente, senza passaggio della merce per la sede centrale (peraltro in dismissione), con conseguente aggravio di attività amministrativa al livello dei singoli negozi. Più problematiche appaiono senza dubbio le prospettive di rioccupazione per i dipendenti delle sedi in cessione ai creditori. Il liquidatore ha adeguatamente rappresentato nella sua relazione del 2-11-2012 le difficoltà finora incontrate nell'alienazione degli stessi, ed anche le iniziative da adottare in futuro per raggiungere l'obiettivo della cessione, fra cui una consistente riduzione base d'asta in considerazione delle attuali condizioni dei rami d'azienda (chiusura, restituzione dell'immobile, risoluzione dei contratti di affitto di azienda con conseguente perdita della licenza ecc.). Considerato quanto illustrato dal dott. Pennarola, attualmente è forse prematuro escludere a priori la possibilità di cedere i PdV ancora in carico alla procedura, e quindi negare l'esistenza di possibilità di salvaguardare almeno in parte i livelli occupazionali. Esaminando la situazione dei singoli PdV, certamente più critica appare però la situazione dei dipendenti in CIGS in precedenza occupati presso PdV cessati e per i quali manca ormai anche la licenza (Bologna, Brescia, Cinecittà, Reggio Calabria): il

*Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società Eldo Italia S.p.A.*  
*segreteria del concordato Via G. Sanfelice 33 80134 Napoli*  
*Tel. 081 551 34 90 Fax 081 551 63 89*

*Prof. Avv. Mario Campobasso  
Ordinario di Diritto Commerciale  
nella Dipartimento di Giurisprudenza  
della Seconda Università degli Studi di Napoli*

Liquidatore ha indicato in complessive 73 unità il numero di dipendenti di cui appare più problematico il reinserimento lavorativo.

Poiché però la Eldo presenta, *nel suo complesso*, ragionevoli prospettive di continuazione e di salvaguardia anche parziale dei livelli di occupazione, tali da giustificare una richiesta di proroga CIGS ai sensi dell'art. 3, 2° comma, legge 223/1991, l'esclusione dalla proroga delle 73 unità in questione presupporrebbe – secondo quanto rappresentato dal consulente dott. Genni - la "assoluta certezza" da parte del liquidatore in ordine all'impossibilità di reimpiego di tali lavoratori.

Il Commissario non è in grado di valutare se le criticità evidenziate dal Liquidatore possono tradursi in "assoluta certezza" circa il numero e l'identità dei dipendenti in esubero: per un verso, perché una simile categorica affermazione richiederebbe forse l'accertamento dell'inutilità di ulteriori tentativi di cessione dei relativi complessi aziendali, o comunque della impossibilità in tal modo di salvaguardare anche solo parzialmente i livelli occupazionali; per altro verso, perché non si può escludere in astratto che il reimpiego di un dipendente, in origine occupato presso un PdV dismesso, possa avvenire in una sede o in una mansione diversa da quella precedentemente assegnata, nel rispetto delle condizioni previste dall'attuale normativa laburistica.

Pertanto, pare a chi scrive che la soluzione più opportuna potrebbe essere quella di autorizzare la richiesta di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 3, 2° comma, legge 223/1991, per il numero massimo di 435 lavoratori ma, nel contempo, di dare indicazione al Liquidatore ed alla Eldo affinché siano avviate immediatamente le procedure di mobilità, qualora risultasse con certezza il numero ed il profilo professionale di lavoratori definitivamente ed irrimediabilmente in esubero.

4. Sulla base delle sopraesposte considerazioni, lo scrivente, atteso il contenuto della nuova relazione presentata dal Liquidatore sullo stato delle

*Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società Eldo Italia S.p.A.  
segreteria del concordato Via G. Sanfelice 33 80134 Napoli  
Tel. 081 551 34 90 Fax 081 551 63 89*

*Prof. Avv. Mario Campobasso*  
*Ordinario di Diritto Commerciale*  
*nella Dipartimento di Giurisprudenza*  
*della Seconda Università degli Studi di Napoli*

cessioni dei PdV e sui riflessi sull'occupazione aziendale, del 2-11-2012,  
esprime parere favorevole all'approvazione della medesima relazione e alla  
presentazione di una richiesta di proroga dell'integrazione salariale  
straordinaria ai sensi dell'art. 3, 2° comma, legge 223/1991, per il numero  
massimo di 435 lavoratori

S. Maria C.V., 5 novembre 2012

Il Commissario giudiziale

(Prof. Avv. Mario Campobasso)



TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.

Depositato in Cancelleria

06 NOV. 2012

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Arduini BURINI

*Commissario Giudiziale del concordato preventivo della società Eldo Italia S.p.A.*  
*segreteria del concordato Via G. Sanfelice 33 80134 Napoli*  
*Tel. 081 551 34 90 Fax 081 551 63 89*